Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 8 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DELL'8 GENNAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 3,75 % sorteggiate nella 37ª estrazione dell'ottobre 1945.

(22)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 801.

Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione della Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, che ha stabilito disposizioni per la suddetta Accademia, richiamando, tra l'altro, in vigore lo statuto dell'Accademia stessa, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto lo statuto dell'Accademia soprariferita, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In via eccezionale e transitoria sono consentite, per una sola volta e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna delle categorie nelle quali sono ripartite le classi dell'Accademia nazionale dei Lincei, in deroga alle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dello statuto dell'Accademia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Art. 2.

Il numero dei soci nazionali da eleggere sarà tale che in ciascuna categoria risultino coperti non più dei due terzi dei posti assegnati negli organici delle categorie stesse dallo statuto in vigore.

Art. 3.

Le proposte per la nomina dei soci nazionali, di cui ai due precedenti articoli, saranno fatte dai soci nazionali che, confermati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 178, facciano parte di ciascuna delle classi dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Le proposte saranno accompagnate da una relazione motivata.

Ciascuna delle classi per la quale dovranno farsi le elezioni formulerà, sulla base di dette proposte, delle terne che sottoporrà al voto delle classi riunite.

Le nomine dei soci eletti saranno sottoposte alla sanzione prescritta dallo statuto accademico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Art. 4.

La categoria di critica della poesia e delle arti, istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è la terza della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed è composta di nove soci nazionali e di nove soci corrispondenti, così ripartiti: quattro per la critica della poesia e della letteratura; quattro per la critica delle arti figurative e la architettura; uno per la storia e la critica della musica.

Art. 5.

Per effetto della istituzione della categoria di critica della poesia e delle arti, la categoria seconda della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche, assume la denominazione di « archeologia ».

Art. 6.

Fintanto che non saranno state fatte le elezioni dei soci nazionali di cui ai precedenti articoli, al presidente e al vicepresidente del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è conferito l'incarico di reggere, governare e amministrare l'Accademia; di provvedere alla nomina del socio amministratore e dei soci segretari e di predisporre ogni altro atto relativo al primo provvisorio funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia.

Art. 7.

Il termine posto al Comitato dalla lettera *a*) dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perchè stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, è prorogato di tre mesi.

Art. 8.

Entro l'anno accademico 1945-1946 l'Accademia ricostituite le categorie con le elezioni dei soci nazionali, secondo le disposizioni del presente decreto, procederà

alle elezioni di nuovi soci nazionali e corrispondenti, nonchè delle cariche accademiche, secondo le disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95.

Art. 9.

Con l'entrata in vigore del presente decreto il commissario straordinario, nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, per provvedere, a' sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei, e, a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia d'Italia, cessa dalle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 802.

Concessione di un contributo straordinario all'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei un contributo straordinario di L. 1.700.000, che sarà iscritto al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 803.

Ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, alla ripartizione fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio 1945-46, compresi nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, sono trasferiti a costituire lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 377, e 10 agosto 1945, n. 474.

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-46 in conseguenza del trasferimento nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale degli stanziamenti descritti nella tabella *A*, rimane costituito con gli stanziamenti descritti nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

La ripartizione fra i due Ministeri dei residui passivi al 30 giugno 1945 e retro, sarà fatta col rendiconto consuntivo per l'esercizio 1944-45 e frattanto le spese corrispondenti saranno distintamente gestite da ciascuno dei due Ministeri medesimi secondo le rispettive competenze.

Art. 4.

I capitoli n. 122 « Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche » (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1498), e 129 « Indennità da corrispondere a coloro che sono ammessi a soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni nella qualità di rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o di congiunti di cittadini residenti in Africa italiana o all'estero in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane e della pasta » (art. 3 decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38) aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio 1945-46 sono trasferiti come aggiunti, rispettivamente con i numeri 52 e 53 allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 2. — FRASCA

TABELLA *A*

dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio 1945-1946 che sono trasferiti a costituire lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1945, n. 337 e 10 agosto 1945, n. 474.

Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. CATEGORIA I. — *Spese effettive.* *Spese generali.*	
1ª parte	1ª parte	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*)	12.900.000
3ª »	2ª »	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, ai termini del R. decreto 26 giugno 1928, numero 1838	124.000
4ª »	3ª »	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni . . .	2.900.000
5ª »	4ª »	Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni e tramutamenti. Assegni agli addetti ai Gabinetti e medaglie di presenza per commissioni	370.000
6ª »	5ª »	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	370.000
7ª »	6ª »	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	120.000
8ª »	7ª »	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	100.000

Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
9ª parte	8ª parte	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	348.000
10ª »	9ª »	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11ª »	10ª »	Fitto di locali e canoni d'acqua. (*Spese fisse*)	*per memoria*
12ª »	11ª »	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	1.400.000
14ª »	12ª »	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	110.000
15ª »	13ª »	Spese casuali	130.000
16ª »	14ª »	Spese per la biblioteca. Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	40.000
17ª »	15ª »	Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale. (*Spesa obbligatoria*)	1.000.100
19ª »	16ª »	Spese di liti. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
20ª »	17ª »	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
			21.012.000
		Debito vitalizio.	
21ª »	18ª »	Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*)	500.000
22ª »	19ª »	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
			500.000

Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		Lavoro.	
61	20	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori. Copia delle sentenze e spese relative alla giurisdizione ed alla giurisprudenza del lavoro	48.000
62	21	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1926, n. 1464)	*per memoria*
63	22	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499. Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	55.000
65	23	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro.	60.000
66	24	Spese per il funzionamento dell'ufficio della mano d'opera	*per memoria*
67	25	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	26	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 .	*per memoria*
69	27	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	*per memoria*

Numero dei capitoli – del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli – del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
70	28	Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	80.000.000
71	29	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferte e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	per memoria
			80.163.000
		Ispettorato del lavoro.	
76	30	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato del lavoro. (*Spese fisse*)	9.500.000
77	31	Retribuzione al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei CC. RR. che prestano servizio presso i Circoli dell'Ispettorato del lavoro	7.060.000
78	32	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	1.750.000
79	33	Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, numero 1337)	240.000
80	34	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	7.200.000
			25.750.000

Numero dei capitoli – del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli – del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		Previdenza e assistenza.	
64	35	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000
72	36	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	55.000
73	37	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli. (*Spesa obbligatoria*)	120.000
74	38	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (articolo 59 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	30.000.000
			30.805.000
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
		Spese generali e diverse.	
81	39	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-	

Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 845 - 7ª della 30ª annualità)	229.355
			229.355
		Previdenza sociale.	
105	40	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	350.000.000
106	41	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	150.000.000
107	42	Spese relative al funzionamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 1290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059)	*per memoria*
			500.000.000
		Migrazioni e colonizzazioni.	
108	43	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*)	2.700.000
109	44	Retribuzioni al personale non di ruolo	1.000.000
110	45	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco	300.000
111	46	Spese d'ufficio	300.000
112	47	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.000.000
113	48	Somma da erogare per l'assistenza e il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	7.900.000
114	49	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1.400.000
115	50	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12.000.000
			26.600.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
		Accensione di crediti.	
115 *bis*	51	Anticipazioni da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazioni dei guadagni dei lavoratori dell'industria dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523	4.000.000.000
			4.000.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	21.012.000
Debito vitalizio	500.000
Lavoro	80.163.000
Ispettorato del lavoro	25.750.000
Previdenza ed assistenza	30.805.000
Totale della categoria I - Parte ordinaria	158.230.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse	229.355
Previdenza sociale	500.000.000
Migrazioni e colonizzazioni	26.600.000
Totale della categoria I - Parte straordinaria	526.829.355

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Accensione di crediti	4.000.000.000
Totale della categoria II - Movimento di capitali	4.000.000.000
Totale del titolo II - Parte straordinaria	4.526.829.355

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I - *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	685.059.355
CATEGORIA II - *Movimento di capitali*	4.000.000.000
Totale generale	4.685.059.355

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA *B*

dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, per l'esercizio 1945-46, in conseguenza del disposto dei decreti Luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 277, e 10 agosto 1945, n. 474, che istituiscono il nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*)	L.	68.100.000
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (*Spese fisse*)	»	31.200.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto ai termini del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838	»	276.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	»	17.100.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborso di spese, per ispezioni, missioni e tramutamenti. Assegni agli addetti ai Gabinetti e medaglie di presenza per Commissioni	»	4.630.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli Organi dipendenti	»	6.130.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	L.	580.000
Cap. n. 8. — Compensi ai funzionari di Prefettura o di altre Amministrazioni incaricati dei servizi dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio	»	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	»	1.152.000
Cap. n. 10. — Compensi per traduzioni		*per memoria*
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua. (*Spese fisse*)	»	2.750.000
Cap. n. 12. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	4.100.000
Cap. n. 13. — Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero		*per memoria*
Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	»	590.000
Cap. n. 15. — Spese casuali	»	470.000
Cap. n. 16. — Spese per la biblioteca - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	»	160.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale. (*Spesa obbligatoria*)	»	2.100.000
Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra	»	25.000
Cap. n. 19. — Spese di liti. (*Spesa obbligatoria*)	»	1.000
Cap. n. 20. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*)		*per memoria*
	L.	139.464.000

Debito vitalizio.

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*) . . . . L. 8.100.000

Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*) . . » 60.000

L. 8.160.000

INDUSTRIA - BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI MINIERE.

Industria.

Cap. n. 23. — Premi di operosità e rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . L. 1.800.000

Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione per rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali *per memoria*

Cap. n. 25. — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1925, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie . » 2.500.000

Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1602, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130) . . . » 1.500.000

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324) . » 4.000.000

Cap. n. 28. — Spese per incoraggiamento e sussidi e studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale . . . . » 560.000

L. 10.360.000

Brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni modelli e marchi - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . L. 2.500.000

Cap. n. 30. — Contributi ad Unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . . *per memoria*

Cap. n. 31. — Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni . . . » 500.000

L. 3.000.000

Miniere

Cap. n. 32. — Spese per impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . L. 650.000

Cap. n. 33. — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1637) . . . . » 30.000

Cap. n. 34. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. Spese per l'Ufficio geologico . » 450.000

Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere. - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . » 135.000

Cap. n. 36. — Spese per statistica mineraria . . . . » 80.000

Cap. n. 37. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 . . . » 200.000

L. 1.545.000

L. 14.905.000

COMMERCIO INTERNO E SERVIZI ANNONARI

Commercio interno

Cap. n. 38. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . L. 38.000

Cap. n. 39. — Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato . . . » *per memoria*

L. 38.000

Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilito dal Regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e con decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè col decreto Ministeriale 28 settembre 1944, n. 482. (*Spesa obbligatoria*) . . L. 900.000

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . » 50.000

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazioni di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico . . . . » 500.000

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . L. 900.000

Cap. n. 44. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione. (*Spese d'ordine*) . . » 2.000

L. 2.352.000

Servizi annonari.

Cap. n. 45. — Spese per l'applicazione dei R. decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1699, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144) . . . . . . » 200.000

Cap. n. 46. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904). (*Spesa d'ordine*) » *per memoria*

L. 200.000

L. 2.590.000

UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
PERSONALE STATALE.

Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387) . . . . . . L. 18.000.000

Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, tramutamenti e commissioni . . . . » 900.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento . . . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale in attività di servizio ed in quiescenza ed alle loro famiglie . . . . » 200.000

Cap. n. 51. — Assegni di quiescenza . . » 90.000

L. 20.190.000

COMMERCIO ESTERO.

Cap. n. 52. — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale del commercio estero . . . . L. 5.250.000

Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione . . . . » 600.000

Cap. n. 54. — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, per il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313) e per il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito . . . » 150.000

Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere. Compensi per traduzioni . . . . » 175.000

Cap. n. 56. — Acquisti di pubblicazioni, anche periodiche, estere e nazionali, per la biblioteca della direzione generale del commercio estero . . . . » 280.000

Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero ed italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . . . L. 3.500.000

Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero . . . . . . » 550.000

Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero . . . . . . » 50.000

Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, numero 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279) . . . . » 250.000

L. 10.805.000

ASSICURAZIONI PRIVATE.

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per la applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni per l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandate sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390 e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) . . . L. 100.000

L. 100.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse.

Cap. n. 82. — Spese relative ad indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . L. 800.000

L. 800.000

INDUSTRIA E MINIERE.

Industria.

Cap. n. 83. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali dell'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . . L. 30.000

Cap. n. 84. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute ai funzionari del Corpo Reale delle miniere e degli ispettori dell'industria per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, numero 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 653, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate. (*Spesa d'ordine*) . . » 450.000

Cap. n. 85. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592) . . . . . » 7.800

Cap. n. 86. — Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfi (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 7ª delle 12 annualità) . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 87. — Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.). (Legge 2 aprile 1940, n. 287) . *per memoria*

Cap. n. 88. — Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604 e della legge 9 novembre 1940, n. 1845 . . . . *per memoria*

Cap. n. 89. — Spesa per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, numero 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241) . . . . » 71.000.000

L. 74.487.809

Miniere.

Cap. 90. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari e per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1188, modificata dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed all'articolo 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638) . . . . » 5.350.000

Cap. n. 91. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 445) . . » 1.000.000

Cap. n. 92. — Contributo dello Stato alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle dieci rate) . . . *per memoria*

Cap. n. 93. — Contributi integrativi del prezzo di minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1936, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 358, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato decreto-legge) . . . . *per memoria*

Cap. n. 94. — Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 988, e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415 . . . . » 110.000

Cap. n. 95. — Contributo dello Stato all'Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 973, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1782 per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi . . . . » *per memoria*

Cap. n. 96. — Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (articolo 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (6ª delle dieci annualità) . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 97. — Premi per i prodotti ricavari dalla lavorazione degli olii minerali grezzi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939, n. 1324) . . . *per memoria*

Cap. n. 98. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1248 (legge 9 giugno 1937, n. 1128) e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie . . . » 1.800.000

Cap. n. 99. — Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1941, n. 1542) . . . » 1.000.000

L. 10.260.000

L. 84.747.809

COMMERCIO.

Commercio interno.

Cap. n. 100. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agraria. (*spesa d'ordine*) L. 4.396 —

Cap. n. 101. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (ultima rata). (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 38.582,28

L. 42.978,28

Consumi industriali.

Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384) . . . . L. 7.400.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali . . . . » 1.100.000 —

Cap. n. 104. — Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali . . . . » 80.000 —

L. 8.580.000 —

L. 8.622.978,28

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	L.	139.464.000
Debito vitalizio	»	8.160.000
Industria, brevetti e miniere	»	14.905.000
Commercio interno e servizi annonari . .	»	2.590.000
Uffici provinciali del commercio e industria .	»	20.190.000
Commercio estero	»	10.805.000
Assicurazioni private	»	100.000
Totale categoria I - Parte ordinaria . . .	L.	196.214.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse	L.	800.000 —
Industria e miniere	»	84.747.809 —
Commercio e consumi industriali	»	8.622.978,28
Totale categoria I - Parte straord.	L.	94.170.787,28
Totale generale della cat. I - Spese effettive	L.	290.384.787,28

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. - *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	L.	290.384.787,28

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1945.

Ripristino della funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione degli organi tecnici relativi ai provvedimenti per la cui emanazione è prescritto il parere degli organi stessi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere dei predetti organi tecnici;

Ritenuto che fra tali organi è compreso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e che nei riguardi dello stesso sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1946 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Roma, addì 31 dicembre 1945

DE GASPERI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Opi, con sede in Opi (L'Aquila), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(7)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonino Muretta fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso);

il sig. Emilio Guida fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno);

il sig. Leopoldo Antinozzi di Annibale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castellucci dei Sauri (Foggia);

il sig. Petrucci Angelo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni);

il sig. geom. Basilio Pergi fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

il sig. cav. Giuseppe Bossola fu Adolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

il sig. Francesco Butinelli di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata);

il sig. Ivo Pierucci fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severino Marche (Macerata);

il sig. Salvatorangelo Simbula fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(9)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e le passività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito ed al passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la istanza avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, con la quale si chiede la convalida dei provvedimenti, adottati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto medesimo indicato nell'elenco allegato alla istanza stessa;

Considerato che tale richiesta viene giustificata col fatto che i provvedimenti suindicati furono adottati in conformità delle norme contrattuali e regolamentari in vigore presso l'Istituto anzidetto e che ai provvedimenti medesimi è stata, quindi, estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso indicato nell'elenco allegato all'istanza sopra menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(24)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 gennaio 1940, con il quale il rag. Cesare Ghirardoni venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento);

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico suddetto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Cesare Ghirardoni, il ragionier Arnaldo Ravanelli fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(27)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Venezia, in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di riparmio di Venezia, con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire un proprio sportello in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(23)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello bancario del Banco di Napoli in San Gavino Monreale (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario nella piazza di San Gavino Monreale (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(26)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, via Roma n. 120 (esercizio parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piccinini Ettore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, via San Pietro n. 21, esercente negozio impianti idrotecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ing. Giovanni Galvan.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.
Deputazioni di Borsa per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:
Il Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Blumenstihl cav. gr. cr. conte Paolo, per la Stanza di compensazione;
Zeitun comm. Giacomo, Santoro comm. dott. Nicola, Zanni gr. uff. Michele, Peroni comm. Emilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:
Cacchi cav. uff. Arnaldo, per l'Istituto di emissione;
Bruti comm. Igino, D'Amelio comm. dott. Mario, Stamm dott. Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:
Il Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Gr. uff. prof. ing. Cesare Chiodi, per la Stanza di compensazione;
Aletti dott. Arturo, Porta Giovanni, Capietti ragionier Pietro, Guida Michele, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:
Gr. uff. cav. lav. Lodovico Pardi, per l'Istituto di emissione;
Angeli ing. Vittorio, Ganna Guido, Beretta Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:
Il Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Comm. dott. Benedetto Barra, per la Stanza di compensazione;
Caffarena comm. Giacomo, Gerbino cav. Angelo, Ramella avv. comm. Umberto, Ruffini gr. cr. nob. Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:
Cav. dott. ing. Ernesto Vaccarino, per l'Istituto di emissione;
Brignone cav. Carlo, Pellegrini cav. Fernando, Gentile cav. uff. Enea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Comm. Andrea Croce, per la Stanza di compensazione;

Cangiani dott. Giovanni, Ramella rag. Francesco, Rinaldi Rinaldo, Fabiano rag. Bartolomeo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Comm. dott. Natale Balsamo, per l'Istituto di emissione;

Graziani Carlo Tommaso, Gotelli Pietro, Massone Adolfo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura cav. Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, Del Gaizo gr. uff. Luigi, D'Errico cav. Silvestro, Forti Italo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Fusco gr. uff. dott. Stanislao, Lando dott. Arturo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 31 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 dicembre 1945, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, e ne è affidata la presidenza all'ing. Armando Le Noci.

(19)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1946 - N. 2

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,075
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3,50 % 1934	89,60
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.